

REDFISH

LONGTERM CAPITAL

**POLITICA SUI CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI AI FINI DELLA
VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6-BIS DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN**

Approvata del Consiglio di Amministrazione di
RedFish LongTerm Capital S.p.A. in data 24 aprile 2024

PREMESSA

La gestione della società RedFish LongTerm Capital S.p.a. (“RFLTC” o la “Società”) è affidata ad un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di consiglieri determinato di volta in volta dall’assemblea ordinaria nei limiti previsti dallo statuto, di cui almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 147-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

Ai sensi dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “Regolamento Emittenti EGM”), il Consiglio di Amministrazione della Società:

- dopo la nomina di un amministratore che si qualifica *indipendente* e successivamente almeno una volta all’anno, valuta – sulla base delle informazioni fornite dall’interessato/interessata o a disposizione dell’emittente stesso – le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l’autonomia di giudizio di tale amministratore;
- in vista dell’effettuazione di tale valutazione, predefinisce, almeno all’inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’indipendenza e li rende noti mediante comunicato.

Al riguardo si rammenta che secondo il combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF (come richiamato dallo statuto sociale) non sono indipendenti:

- (i) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382, cod. civ.;
- (ii) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (iii) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) (complessivamente, “Soggetti Rilevanti”) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.

Il presente documento illustra i criteri quantitativi e qualitativi approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza degli amministratori (i “**Criteri Quantitativi e Qualitativi**” o i “**Criteri**”).

Si precisa che i Criteri Quantitativi e Qualitativi di seguito riportati troveranno applicazione a partire dalla valutazione annuale dell'indipendenza degli amministratori della Società per l'anno 2024.

1. CRITERI QUANTITATIVI

1.1. Significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali

Con particolare riferimento ai criteri quantitativi, assumono rilievo i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che l'amministratore (l'“**Amministratore**”) – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – abbia in essere o abbia intrattenuto nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi sociali precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima (il “**Periodo di Riferimento**”) con i seguenti soggetti (congiuntamente, i “**Soggetti Rilevanti**”):

- i. con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi *amministratori esecutivi* (*i.* il presidente del consiglio di amministrazione della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, *ii.* gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società, *iii.* gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società (ove costituito) o il *top management* (gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo);
- ii. con il soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

Le sopra citate relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute direttamente o indirettamente dall'amministratore interessato con i Soggetti Rilevanti sono da considerarsi di norma significative – e, pertanto, in grado di compromettere l'indipendenza dell'Amministratore – qualora, singolarmente o cumulativamente, alternativamente:

- comportino per l'Amministratore un riconoscimento economico annuo almeno pari al 100% del compenso fisso percepito annualmente dall'Amministratore per la carica e per l'eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari;
- superino il 10% del reddito annuo dell'Amministratore, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
- superino il 10% del fatturato annuo del gruppo cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner.

È tale da compromettere l'indipendenza dell'Amministratore una partecipazione dello stesso o di un'impresa di cui l'Amministratore abbia il controllo o di cui sia un amministratore esecutivo, nel capitale sociale della Società o società da questa controllate, superiore al 5% (azionista significativo secondo il Regolamento EGM).

Sono altresì qualificati comunque come significativi – indipendentemente dal superamento delle soglie sopra richiamate – i rapporti di natura commerciale o finanziaria o le prestazioni professionali con i Soggetti Rilevanti che, nel Periodo di Riferimento, risultino, singolarmente o cumulativamente, di valore pari o superiore agli importi di seguito indicati:

- Euro 100.000 se il pagamento è diretto a favore dell'Amministratore persona fisica o a uno studio professionale/società di consulenza i cui ricavi annui siano inferiori a Euro 10 milioni;
- Euro 500.000 se il pagamento è in favore di studi professionali o società di consulenza di cui l'Amministratore sia partner, i cui ricavi annui siano pari o superiori a Euro 10 milioni.

Nell'ambito della verifica è da ritenersi "significativa" una remunerazione aggiuntiva percepita dall'Amministratore, per incarichi in RFLTC che, complessivamente e su base annuale, che superi il 50% il compenso fisso annuale percepito da tale Amministratore per la carica di amministratore di RFLTC. La remunerazione aggiuntiva da considerare nell'ambito

della valutazione dei requisiti di indipendenza include qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta da parte della Società, di una sua controllata o controllante, anche indirettamente, rispetto al compenso fisso percepito per la carica e quello percepito per la partecipazione ad eventuali comitati endoconsiliari.

Si precisa che, ai fini di quanto precede, rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell'Amministratore, per tale intendendosi: (i) i genitori, (ii) i figli, (iii) il coniuge non legalmente separato e i (iv) conviventi (ciascuno, lo "**Stretto Familiare**").

2. CRITERI QUALITATIVI

Anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi di cui al precedente articolo 1, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale è da ritenersi "*significativa*" qualora sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza dell'Amministratore nello svolgimento del proprio incarico.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, nel caso in cui l'Amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione della Società – indipendentemente dai parametri quantitativi sopra riportati sub articolo 1 – potrà considerare "*significativa*" le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che:

- i. possano avere un effetto sulla posizione e/o sul ruolo ricoperto dall'Amministratore all'interno dello studio professionale o della società di consulenza; e/o
- ii. attengano a importanti operazioni della Società e del gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'Amministratore, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'Amministratore in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell'indipendenza dell'Amministratore, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti i medesimi (*e.g.*, la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale), adottando criteri

ulteriori e/o parzialmente difformi dai Criteri Qualitativi descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio.

3. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente strumenti finanziari negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan.